Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
Agenzia Entrate
00002461 0000217E W0E10001
00062432 10/03/2015 18:47:53
4578-00088 F5E3733A95C870EF
IDENTIFICATIVO 01131411386329
0 1 13 141138 632 9

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
Agenzia Entrate
00002461 0000217E W0E10001
00062433 10/03/2015 18:47:57
4578-00088 ECE0289AZ68134C0
IDENTIFICATIVO 01131411386318
0 1 13 141138 631 8

PROVINCIA DI VERONA
Settore Ambiente
Servizio gestione rifiuti

Oggetto Autorizzazione all'esercizio, valida fino al 30 ottobre 2019, rilasciata alla società Eredi Santarosa Bruno s.n.c. per l'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi presso la sede operativa sita in Viale dell'Industria n. 11 nel Comune di Soave (VR). Modifica del provvedimento dirigenziale n. 4319/14 del 30 ottobre 2014.

determinazione n. 861/15 del 11 MAR. 2015

Decisione

Il dirigente[1] del settore Ambiente della Provincia di Verona autorizza, fino al 30 ottobre 2019, la società Eredi Santarosa Bruno s.n.c., con sede legale e operativa in Viale dell'Industria n. 11 nel Comune di Soave (VR), all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi nel rispetto di quanto riportato alla voce "Obblighi da rispettare" e delle "Tabelle Codici e Operazioni" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona dispone che il presente atto costituisca modifica del proprio atto emesso in data 30 ottobre 2014 con n. 4319/14 nei termini di seguito riportati:

1) ripristino delle operazioni R3-R4-R5, sostituite dall'operazione R12, in abbinamento ai codici rifiuti riportati in Tabella riportata nelle pagine 13 e 14 del provvedimento n. 4319/14;

2) aggiornamento dell'autorizzazione mediante inserimento dell'autorizzazione allo scarico nella condotta fognaria pubblica nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Ente gestore, Acque Veronesi s.a.r.l., riportate nel parere acquisito in data 27 ottobre 2014 con protocollo n. 105509;

3) modifica della prescrizione P) in materia di garanzie finanziarie con assegnazione del termine di sessanta giorni dall'emissione del provvedimento per l'adeguamento della polizza fideiussoria al testo di cui all'allegato B alla vigente[2] Delibera regionale in materia di garanzie finanziarie.

Il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona determina di sostituire con il presente atto, dalla data di emissione dello stesso, il vigente provvedimento emesso in data 30 ottobre 2014 con atto n. 4319/14.

Fatto

La società Eredi Santarosa Bruno s.n.c. è stata autorizzata, con determinazione n. 4319/14 del 30

[1] l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del Settore Ambiente dell'anno 2015, obiettivo 1, attività 3, svolgimento principali funzioni e compiti del servizio gestione rifiuti;

[2] Deliberazione della giunta regionale n. 2721 del 29 dicembre 2014;

ottobre 2014 emessa dal dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona, al prosieguo dell'esercizio dell'impianto di deposito preliminare, messa in riserva, selezione e cernita meccanizzata di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e rifiuti destinati al recupero con stazione di travaso rifiuti, destinati alla produzione di compost presso la sede operativa sita in Viale dell'Industria nel Comune di Soave (VR).

In data 12 febbraio 2014 la società ha presentato un'istanza di rettifica del provvedimento n. 4319/14 chiedendo il ripristino delle operazioni R3-R4-R5 abbinate ad alcuni codici; tali operazioni erano state sostituite dall'operazione R12.

Con nota protocollo n. 20283 del 02 marzo 2015, la Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90[3] e s.m.i., in relazione alla istanza di rettifica presentata dalla società in oggetto, per la modifica del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio emesso in data 30 ottobre 2014 con atto n. 4319/14. Nella nota di avvio è stato specificato quanto di seguito:

L'istruttoria per la modifica sarà condotta dallo scrivente ufficio nei termini di seguito riportati:

1) verifica delle condizioni per il ripristino delle operazioni R3-R4-R5, sostituite dall'operazione R12, in abbinamento ai codici rifiuti riportati in Tabella riportata nelle pagine 13 e 14 del provvedimento n. 4319/14;

2) aggiornamento mediante inserimento dell'autorizzazione allo scarico nella condotta fognaria pubblica nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Ente gestore, Acque Veronesi s.a.r.l., riportate nel parere acquisito in data 27 ottobre 2014 con protocollo n. 105509;

3) modifica della prescrizione P) in materia di garanzie finanziarie, con assegnazione del termine di trenta giorni dall'emissione del provvedimento per l'adeguamento della polizza fideiussoria al testo di cui all'allegato B alla vigente[4] Delibera regionale in materia di garanzie finanziarie.

Alla data di emissione del presente atto non risultano pervenute osservazioni da parte della società Eredi Santarosa s.n.c.

Risultano agli atti della Provincia:

1. parere[5] per rinnovo autorizzazione all'esercizio n. 5944/09 del 30/10/2009 espresso da Acque Veronesi s.c. a r.l.; il parere è relativo all'autorizzazione allo scarico in rete fognaria derivante da attività produttiva;

2. polizza[6] responsabilità civile inquinamento n. 342064336 emessa dalla Assicurazioni Generali s.p.a.;

3. polizza[7] fideiussoria n. 208 001755196 appendice n. 146291 emessa dalla INA Assitalia s.p.a..

Motivazione

La decisione si fonda sulla normativa di settore[8] e sull'istruttoria dell'ufficio competente che ha ritenuto pertinenti le motivazioni fornite a supporto dell'istanza di rettifica e ha ritenuto opportuno l'inserimento in autorizzazione del provvedimento di Acque Veronesi.

La decisione di sostituire integralmente con il presente atto di modifica il vigente provvedimento n. 4319/14 è invece fondata sulla necessità di avere un unico atto autorizzativo di riferimento. In sede di

[3] Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
[4] Deliberazione della giunta regionale n. 2721 del 29 dicembre 2014;
[5] Acquisito con nota acquisita in data 27 ottobre 2014 con protocollo n. 105509;
[6] Acquisita con protocollo n. 127322 del 24/12/2014;
[7] Acquisita con protocollo n. 127322 del 24/12/2014;
[8] Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni recante "Norme in materia ambientale" disciplina nella parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. La legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3, e successive modifiche e integrazioni ,costituisce la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti.

istruttoria si è ritenuto di apportare una modifica alla stesura del testo al fine di aggiornarlo alle disposizioni vigenti.

In merito alle tre modifiche apportate al provvedimento, si richiamano le motivazioni già riportate nella comunicazione di avvio del procedimento del 02 marzo 2015:

L'inserimento dell'attività R12, in abbinamento a vigenti e autorizzate attività di R13 ed R3/R4/R5, si configura come modifica non sostanziale in ordine alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, perchè non costituisce potenziamento dell'impianto, inteso come aggiunta di linee produttive o di attrezzature fisse. Resta inteso che, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 205 del 2010.

Con nota del 25 agosto 2014, prot. 83263, la Provincia ha comunicato al SUAP di SOAVE il "Preavviso di rigetto dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale" fondato sulla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 03 ottobre 2013[9] che prevede che *"l'AUA non si applica agli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto come il procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* ; infatti, secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale in materia, l'abilitazione alla gestione rifiuti è sostitutiva di ogni altro titolo abilitativo in materia ambientale[10].

Le garanzie finanziarie devono essere aggiornate nei modi previsti dalla Deliberazione della giunta regionale n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia.

Viene inoltre concessa[11] la possibilità di conferire in impianto il codice 200307 (già presente in autorizzazione in abbinamento all'operazione D15/D14) per lo svolgimento delle operazioni R13/R12 in accordo con i principi generali del decreto legislativo n. 152/2006 e in particolare dell'articolo 181 del medesimo decreto.

Obblighi da rispettare

La società Eredi Santarosa Bruno s.n.c. è autorizzata all'esercizio dell'attività di smaltimento/recupero rifiuti presso l'impianto di Viale dell'Industria n. 11 nel Comune di Soave (VR) nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

gestione rifiuti:

1) possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi, speciali e urbani, riportati nelle Tabelle Codici e Operazioni allegate al presente provvedimento;

2) i rifiuti di cui al precedente punto potranno essere sottoposti alle operazioni come indicate nella Tabella Codici e Operazioni, di seguito richiamate:

- attività di deposito preliminare (D15) e operazioni di pretrattamento[12] (D14 e D13);

[9] pubblicata sul Bur n. 91 del 29/10/2013.

[10] si tratta, in particolare, dell'articolo 208, comma 6, secondo periodo del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dell'articolo 26, comma 4, della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

[11] istanza presentata dalla ditta in data 08/08/2014 e acquisita al n. 79686 del protocollo;

[12] Per attività di pretrattamento si intendono le operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, selezione e cernita, con eventuale adeguamento volumetrico, dei rifiuti da cui ottenere frazioni omogenee di rifiuti recuperabili ed uno, o più, residui destinati allo smaltimento (in ottemperanza ai principi generali del

- attività di messa in riserva dei rifiuti R13, pretrattamento R12[13] e R3/R4/R5 limitatamente alle operazioni di selezione e cernita finalizzate a ottenere materie prime secondarie;
- attività di sola messa in riserva R13;
- attività di sola messa in riserva R13 in apposita Stazione di Travaso.

3) in uscita dall'impianto, il rifiuto sottoposto all'operazione di recupero ad esso associata (R3/R4/R5) cessa di essere tale se rispetta quanto stabilito dall'articolo 184-ter "cessazione della qualifica di rifiuto" del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

4) sui rifiuti introitati in impianto non devono essere effettuate operazioni di pretrattamento finalizzate all'invio degli stessi ad incenerimento e/o coincenerimento;

5) possono essere svolte le operazioni rientranti nella codifica R12, come definita ai sensi della normativa[14] vigente, sui rifiuti con lo stesso codice CER ma provenienti da diversi produttori, mantenendo in uscita lo stesso codice CER di quello in ingresso;

6) sui rifiuti uguali per tipologia, ma con diverso codice CER, è consentita l'attività di pretrattamento codificata come R12 come già definita ai sensi della normativa[15] vigente; in tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere codificato con l'appropriato codice CER 1912XY. Le operazioni di cui sopra devono essere condotte:

a) mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il destino finale;
b) sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto;
c) dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;

7) in uscita dalla stazione di travaso i rifiuti dovranno essere conferiti in idonei impianti autorizzati al recupero di rifiuti costituiti da sostanze organiche non utilizzate come solventi;

8) lo stoccaggio dei rifiuti ammessi nell'impianto per la sola messa in riserva R13 e/o per il solo deposito preliminare D15 dovrà essere finalizzato al successivo invio presso impianti esterni autorizzati allo svolgimento dell'attività di recupero (da R1 a R12) o di smaltimento (da D1 a D14); non sono consentiti ulteriori passaggi presso impianti di sola messa in riserva o di solo deposito preliminare nè sono ammesse pratiche di cambio codice sugli stessi;

9) la potenzialità massima giornaliera dell'impianto, per le operazioni di pretrattamento[16] (D14 e D13), è così definita:

- per le operazioni D14: 150 tonnellate/giorno;

D. Lgs. 152/2006 che privilegia il recupero allo smaltimento);

[13] R12 (attività di pretrattamento) scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11;

[14] Definizioni prese dal D. Lgs. 152/2006: R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: " *In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11*".

[15] Definizioni prese dal D. Lgs. 152/2006: R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: " *In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11*".

[16] Per attività di pretrattamento si intendono le operazioni di selezione e cernita, con eventuale adeguamento volumetrico, dei rifiuti da cui ottenere frazioni omogenee di rifiuti recuperabili ed uno, o più, residui destinati allo smaltimento (in ottemperanza ai principi generali del D. Lgs. 152/2006 che privilegia il recupero allo smaltimento);

- per le operazioni D13: 168 tonnellate/giorno.

10) la potenzialità dell'impianto, per le operazioni di R12 e R3/R4/R5 limitatamente alle operazioni di selezione e cernita, è fissata in un massimo di 30 tonnellate/giorno;

11) i quantitativi massimi di stoccaggio consentiti in impianto sono pari a:
- 168 tonnellate per attività di stoccaggio D15/R13 funzionale all'attività di pretrattamento e/o di R12 operazioni di selezione e cernita ;
- 80 tonnellate per attività R13 e travaso svolta nella Stazione di Travaso; il quantitativo annuale resta fissato in 20.000 tonnellate;
- 1242 tonnellate per attività di sola messa in riserva R13 in containers e/o in cumuli;

12) la società, con riferimento al codice CER 160106 autorizzato per il solo stoccaggio R13, è tenuta al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 209/03 e in particolare delle seguenti prescrizioni:
- deve essere verificato che i veicoli in ingresso identificato con il codice CER160106 siano stati correttamente e completamente messi in sicurezza e demoliti dal centro di raccolta dal quale provengono (in caso contrario non potranno essere ammessi all'impianto con il suddetto codice);
- è vietato immettere nelle carcasse dei veicoli messi in sicurezza qualsiasi altro materiale o rifiuto;

13) i rifiuti destinati a successive operazioni di recupero dovranno avere provenienza e caratteristiche conformi a quanto previsto nelle specifiche autorizzazioni o dalle specifiche normative e per il loro successivo riutilizzo dovranno essere eseguite, ove previste, le analisi di caratterizzazione e/o test di cessione, in conformità a quanto previsto nelle autorizzazioni stesse e nelle specifiche normative;

14) lo smaltimento finale dei rifiuti non recuperabili deve avvenire in impianti autorizzati;

15) prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione costituita, se necessario, anche da certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati; qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e costante nel tempo, in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale;

16) i rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica[17]; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà avvenire almeno ogni due anni.

17) non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;

18) è vietato lo stoccaggio ed il travaso tra rifiuti chimicamente non compatibili fra di loro;

19) i rifiuti possono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo massimo di 6 mesi; casi eccezionali devono essere comunicati e motivati tempestivamente alla Provincia di Verona;

20) in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 36/2003;

[17] qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce;

stazione di travaso ed emissioni in atmosfera:

21) in ingresso all'impianto, i rifiuti putrescibili e odorigeni devono essere destinati alla sola Stazione di Travaso; non è consentito lo stoccaggio e/o il travaso di rifiuti putrescibili od odorigeni in area esterna;

22) l'unica attività consentita nella Stazione di Travaso è la messa in riserva R13;

23) il sistema di abbattimento odori dovrà essere sempre in funzione in presenza di rifiuti putrescibili all'interno della stazione;

24) l'impresa è tenuta a rispettare i limiti di emissione a camino nelle condizioni di esercizio più gravose di seguito indicati:

Camino	Portata (Nm^3/h)	Fase operativa	Sistema di abbattimento	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm^3)
E1	3000	messa in riserva rifiuti organici	carboni attivi	polveri	10
				ammoniaca	< 1
				COV totali	< 5
				idrogeno solforato	<5

25) applicare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite previsti nell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.. Il numero dei prelievi nel campionamento manuale è di tre per ciascuna misura e il calcolo del valore di emissione si intende riferito alla media delle tre letture. Il tempo di campionamento di norma deve essere ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose[18]. Utilizzare i metodi di campionamento, analisi e criteri richiamati nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, EPA, NIOSH riportate nel sito istituzionale ARPAV della Regione del Veneto (sito http://ippc.arpa.veneto.it) oppure altri metodi equivalenti;

26) il camino sottoposto ad analisi periodiche (camino n. E1) deve essere dotato di:

a) adeguate strutture fisse[19] di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, delle Norme UNI EN 15259:2008 e UNI EN ISO 14122-4(2010)[20];

b) una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;

c) apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche UNI EN 15259:2008 - UNI ISO EN 16911-1,2:2013, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)[21];

---

[18] possono essere adottati tempi diversi, nei casi previsto nel manuale UNICHIM 158. In generale i tempi di prelievo diversi sono ammessi qualora previsto da norme di legge o per motivi tecnici.

[19] per altezza del punto di prelievo non superiori a 5 metri, possono essere utilizzate strutture, tipo ponti a torre su ruote, costruite in conformità alle norme di sicurezza, con piattaforma di lavoro di almeno 2 metri quadri.

[20] per altezza del punto di prelievo superiore a 5 metri, deve essere realizzata una piattaforma di lavoro permanente di superficie di 4 m^2 con una lunghezza di fronte al/i tronchetto/i non inferiore a 1,5 m ed essere in grado di sostenere un carico concentrato di 400kg. I parapetti devono essere dotati ci corrimano posti a circa 0,5m e 1m di altezza e fermapiedi verticali di circa 0,20 m, nei lati della piattaforma rivolti verso il camino, i parapetti non devono distare più di 0,5 m dal tronchetto di prelievo, avere dei corrimano con catene rimovibili sulla parte superiore delle scale di accesso o cancelli con chiusura automatica. E' opportuno un punto di ancoraggio per imbracatura di sicurezza degli operatori, e, se necessario, illuminazione artificiale e dispositivi per il sollevamento delle apparecchiature;

[21] I tronchetti di prelievo devono essere posti in un tratto rettilineo del camino pari a 5 Ø a monte e a valle di qualsiasi deformazione del condotto, essere ubicati tra 120-170 cm sopra la piattaforma di lavoro, avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4"(pollici), filettatura gas e tappo a vite.

27) effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza annuale al camino n. E1, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo; nel caso l'Azienda sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al Settore Ambiente della Provincia di Verona;

28) trasmettere i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia a mezzo fax, entro le 24 ore successive alla richiesta;

29) l'esercizio e la manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione autorizzati;

30) effettuare le operazioni di manutenzione dell' impianto di abbattimento, con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi; sostituire i carboni attivi del camino E1 quando hanno raggiunto un grado di saturazione del 20% effettuando nel primo anno di esercizio un controllo almeno trimestrale del grado di saturazione del carbone attivo del filtro in modo da fissare la tempistica di sostituzione degli stessi.

gestione impianto:

31) l'impianto deve essere gestito in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e all'art. 28 della L.R. n. 3/2000; la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;

32) tutte le operazioni di recupero/smaltimento rifiuti attinenti il presente provvedimento (lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti in entrata, la selezione e la cernita degli stessi, nonchè l'adeguamento volumetrico) devono essere svolte all'interno del capannone;

33) all'interno del capannone deve essere mantenuta l'area di stoccaggio dedicata ad eventuali rifiuti pericolosi rinvenibili nel corso delle operazioni di selezione e cernita; la stessa area dovrà essere dotata di opportuni sistemi di sicurezza (esempio bacino di contenimento) e in prossimità della stessa dovranno essere sempre presenti idonei presidi di sicurezza;

34) la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone, e nell'area esterna autorizzata, deve sempre consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi; lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti;

35) non è consentito lo stoccaggio di MPS (materie prime secondarie) di provenienza esterna;

36) l'attività dell'impianto deve essere gestita con modalità tali da evitare emissioni diffuse, gas, odori molesti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente;

37) i rifiuti devono essere contenuti nelle apposite piazzole o nei container che dovranno essere chiusi o coperti per evitare: trasporto eolico, spargimenti di rifiuti o imbrattamento dei pavimenti;

38) la pulizia dei piazzali esterni, dovrà essere assicurata quotidianamente, alla fine della giornata lavorativa, anche mediante, se necessario, il lavaggio delle superfici. Le acque provenienti dal dilavamento del piazzale devono essere canalizzate all'impianto di depurazione prima di essere convogliate nella condotta della fognatura comunale.

emissioni sonore:

39) la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Soave nel Piano di Classificazione Acustica vigente.

scarico in pubblica fognatura:

40) le acque reflue scaricate in fognatura devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, tabella 3 dell'allegato 5 "valori limiti di emissione [...] in

fognatura e successive modifiche ed integrazioni" e dei limiti quantitativi riportati nella decisione;

41) la ditta deve effettuare con cadenza trimestrale, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi del refluo scaricato in fognatura, su un campione medio ponderato che sia rappresentativo del refluo prodotto dal ciclo produttivo; i referti analitici, certificati dal laboratorio accreditato (ACCREDIA), con indicati i valori almeno dei seguenti parametri:
per le acque di dilavamento piazzale:
pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Fosforo totale,Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto Nitrico, Alluminio, Boro, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Nichel, Zinco, Idrocarburi totali;
per le acque di prima pioggia:
COD, Solidi Sospesi Totali, Alluminio, Boro, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Nichel, Zinco, Idrocarburi totali;
dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti dalla Società Acque Veronesi s.c.a.r.l. o da altra Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta; la Ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi;

42) il pozzetto di campionamento deve avere dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 e con un battente di cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro;

43) le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati e prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari;

44) tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità;

45) la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia e ad Acque Veronesi S.C. a R.L.:
a) ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;
b) ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;
c) ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura delle materie prime utilizzate;
d) ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;

46) qualora la Ditta sia dotata di impianto di pretrattamento dovrà tenere appositi registri consistenti in:

a) "Quaderno di Manutenzione" dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo misuratori di portata allo scarico, campionatori automatici, valvole e paratoie sigillate, quando richieste. Si ricorda che in caso di eventi che possono portare a peggioramento delle caratteristiche dello scarico o ad alterazione dei dati di processo o della situazione esistente è fatto obbligo di farne tempestiva segnalazione ad Acque Veronesi indicando la data dell'evento, le cause, le modalità e i tempi di ripristino, la stima del quantitativo dell'acqua non trattata o non misurata immessa in fognatura.
b) "Registro di Carico e Scarico": così come previsto dall'art. 190, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in materia di rifiuti. Fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato ed altri materiali prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti come rifiuti. La ditta dovrà riportare su tali registri, le quantità di rifiuti prodotti/smaltiti, la loro tipologia, identificata dal codice C.E.R. e relativa descrizione. I registri debitamente compilati dovranno essere tenuti presso la ditta/impianto a disposizione dell'Autorità di Vigilanza.

47) compatibilmente con il rispetto delle modalità di funzionamento del proprio depuratore, la ditta deve effettuare lo scarico di una quota delle acque reflue industriali autorizzate nelle ore notturne e/o nei giorni di sabato domenica e festivi, sospendendolo in concomitanza di eventi piovosi;

48) la ditta deve consentire ad Acque Veronesi s.c.a r.l. di poter effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra prescritto, le relative spese verranno poste a carico del soggetto autorizzato;

piano di sicurezza

49) in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010 ed eseguire l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione e con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione; vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale; il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al Settore Ambiente della Provincia e al Dipartimento ARPAV per la sua approvazione); così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate.

50) devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. n. 100/2011 e agli artt. 25, 100 e 107 del D.lgs. n. 230/1995, nel testo vigente fatta salva l'osservanza della normativa successiva (sorveglianza radiometrica rottami metallici e altri materiali metallici di risulta).

programma di controllo

51) il Programma di Controllo è soggetto a revisione a cura del Responsabile del PC in occasione di ogni nuovo rilascio di autorizzazione all'esercizio o a modifiche significative dell'impianto, delle sue modalità di gestione o della situazione ambientale, nonchè a seguito di indicazioni delle autorità di controllo.

52) le relazioni tecniche periodiche devono riportare, in premessa, la specificazione delle autorizzazioni vigenti e, in conclusione, l'elencazione dettagliata delle eventuali non conformità rilevate nel periodo di riferimento, unitamente alle relative azioni correttive e preventive attuate; va applicato quanto stabilito dalla normativa vigente in merito ai metodi di prelievo, trasporto, conservazione e analisi dei campioni prelevati per i quali vanno osservate le autorizzazioni rilasciate e la normativa vigente;

53) i rapporti periodici tecnici e non tecnici del Responsabile del Piano di Controllo devono essere trasmessi con le modalità e le periodicità previste nei provvedimenti provinciali e/o deliberazioni regionali vigenti[22];

planimetria dell'impianto:

54) inviare alla Provincia, entro il termine massimo di 60 giorni dall'emissione del presente provvedimento, la planimetria[23] dell'impianto;

---

[22] determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 922/06 del 13 febbraio 2006; determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 7380/06 del 28 dicembre 2006; determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 4143/07 del 30 luglio 2007; determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 6468/09 del 24 novembre 2009; deliberazione di Giunta Regionale n. 242 del 09 febbraio 2010;

[23] Agli atti della Provincia, la planimetria di riferimento è stata acquisita in data 12 ottobre 2009, con protocollo n. 106095.

garanzie finanziarie:

55) inviare alla Provincia, entro il termine massimo di 60 giorni dall'emissione del presente provvedimento, la garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa (in minimo 3 esemplari originali[24]), redatta secondo lo schema di polizza riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 29 dicembre 2014, n. 2721, con in allegato la copia originale o conforme dell'atto di conferimento (procura [25], ...) attestante i poteri di firma del rappresentante (agente firmatario) del fidejussore, unitamente alle copie dei documenti d'identità del rappresentante del fidejussore stesso e del contraente (l'assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario); in alternativa alla procura potrà essere inviata la dichiarazione del legale rappresentante[26] (firmata ed accompagnata da copia del documento di identità) della Compagnia assicurativa o bancaria che attesti i poteri delegati all'agente firmatario, con riguardo alla data e al valore, oppure copia di recente visura camerale della Compagnia assicurativa o bancaria nella parte riferita ai dati dell'agente firmatario della fidejussione;

Avvertenze

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie che dovranno essere tenute aggiornate nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014. Le garanzie finanziarie dovranno essere rinnovate almeno 3 mesi prima della loro scadenza, dandone comunicazione alla Provincia di Verona.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini dello smaltimento dei rifiuti; la stessa può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'art. 208, comma 13[27], del D. Lgs. 152/2006.

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese "L'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto." Il Regolamento è pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.acqueveronesi.it.

La determinazione del canone di fognatura e depurazione avverrà con applicazione:

– della tariffa per scarichi produttivi sul volume globale scaricato misurato dai misuratori di portata sullo scarico delle acque meteoriche, che non deve essere mai essere spento né azzerato; nel caso in cui i valori misurati fossero incongruenti con i prelievi da acquedotto e/o con la piovosità registrata,

[24] Relativi a beneficiario, fidejussore e contraente.

[25] Di recente stesura, cioè contestuale alla sottoscrizione della fidejussione; in alternativa potrà essere inviata, se esistente, una vecchia procura, ma autenticata da un notaio recentemente cioè sempre contestualmente alla sottoscrizione della fidejussione.

[26] Sarà necessario dimostrare tale qualifica (non con un autocertificazione).

[27] Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

verranno utilizzati valori calcolati partendo da questi dati;

– della tariffa per scarichi assimilati al civile sul volume di 285 mc/anno indicato dalla ditta nella domanda;

La Ditta dovrà inviare all'indirizzo industriali@acqueveronesi.it entro il **15 gennaio** di ciascun anno sul/i modulo/i predisposto dalla Società e reperibile sul sito www.acqueveronesi.it nella sezione modulistica:

- "denuncia di scarico": il quantitativo di acqua scaricata e prelevata da pubblico acquedotto, o altra fonte di approvvigionamento, le letture di inizio e fine d'anno del/i contatore/i e del misuratore di portata, la concentrazione di COD e SST espressa in mg/l rilevata nel refluo scaricato;
- "denuncia di prelievo da pozzo": la denuncia dei volumi prelevati dal pozzo, la quantità e qualità delle acque reflue scaricate in fognatura o in altro modo nell'anno precedente.

Nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di mal funzionamento sul Vostro scarico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare dell'impianto, problemi sull'autocampionatore o sul misuratore allo scarico etc. negli orari diversi da quelli lavorativi e quindi il venerdì pomeriggio, il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi, negli orari notturni la ditta dovrà contattare immediatamente il **Numero Verde Guasti 800734300.**

Il titolare dello scarico è responsabile verso Acque Veronesi S.C.a R.L. e verso terzi dei danni che per la natura degli scarichi effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che Acque Veronesi S.C.a R.L. dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti e/o scompensi arrecati dagli scarichi, in base alla liquidazione redatta da Acque Veronesi S.C.a R.L, fatta salva ogni eventuale sanzione amministrativa e/o penale.

Acque Veronesi potrà altresì, salvi i casi di cui al precedente punto, limitare o sospendere lo scarico oggetto del presente documento ove ricorrano le ipotesi del caso fortuito e/o della forza maggiore ex art. 1218 del Codice Civile. La limitazione o sospensione dello scarico in fognatura in tal caso non comporterà da parte della ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese.

Acque Veronesi si riserva, ai sensi dell'art. 38 del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8 dicembre 2009 e dell'art. 20 comma 5 del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'AATO Veronese, la facoltà di modificare e/o modulare le quantità di refluo che può essere immessa in fognatura in funzione delle disponibilità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ad essa collegata. La limitazione delle quantità scaricate non comporterà per la ditta autorizzata, alcun diritto alla rifusione degli eventuali danni o il rimborso delle eventuali spese.

Il Gestore applicherà:

- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 1.000,00 di penalità per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;
- per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 500,00 per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;
- il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Società interessata e comunicato, per i controlli successivi, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V.; inoltre, viene trasmesso per quanto di competenza, ad Acque Veronesi S.C.a R.L., al Corpo di Polizia Provinciale, al Comune di Soave

(VR), al S.I.S.P. dell'A.S.L. n. 20 di Verona, alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, nonché pubblicato sul sito web della Provincia

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo[28], in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica[29].

Il dirigente del settore ambiente
ing. Carlo Poli

PROVINCIA DI VERONA Settore Ambiente

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
Agenzia Entrate
00002461 0000217E WDEJ9001
00062434 10/03/2015 18:48:02
4578-00088 9FACE8C923948493
IDENTIFICATIVO 01131411386307
0 1 13 141138 630 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
Agenzia Entrate
00002461 0000217E WDEJ9001
00062435 10/03/2015 18:48:08
4578-00088 72FE811879A434B0
IDENTIFICATIVO 01131411386295
0 1 13 141138 629 5

[28] Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

[29] Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

Tabelle Codici e Operazioni

Tabella 1:

Codici	Descrizione	Operazioni		
		D14	D13	D15
010412	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407* e 010411*		x	x
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*		x	x
020102	scarti di tessuti animali		x	x
020202	scarti di tessuti animali		x	x
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		x	x
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		x	x
030101	scarti di corteccia e sughero	x		x
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104*	x		x
030301	scarti di corteccia di legna	x		x
.030305	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	x		x
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	x		x
040108	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x		x
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x		x
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate,elastomeri, plastomeri)	x		x
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	x		x
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	x		x
070213	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x		x
100201	rifiuti del trattamento delle scorie			x
100202	scorie non trattate			x
100210	scaglie di laminazione			x
100809	altre scorie			x
101003	scorie di fusione			x
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro		x	x
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11*		x	x
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	x		x
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116*		x	x
150105	imballaggi in materiali compositi	x		x
150106	imballaggi in materiali misti	x		x
150107	imballaggi in vetro	x		x
150109	imballaggi in materia tessile	x		x
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	x		x
160119	plastica	x		x
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*	x		x
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*	x		x
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105*		x	x
170504	terra e rocce, diversi da quelle di cui alla voce 170503*		x	x
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*	x	x	x
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*		x	x
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902*, 170903*	x		x
190203	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		x	x
190501	parti di rifiuti urbani e simili non compostata		x	x
190502	parti di rifiuti animali e vegetali non compostata		x	x
190503	compost fuori specifica		x	x

Codici	Descrizione	Operazioni		
		D14	D13	D15
190801	vaglio		x	x
191004	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003*		x	x
191205	vetro		x	x
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)		x	x
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*		x	x
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce 191301*		x	x
200201	rifiuti biodegradabili		x	x
200202	terra e roccia		x	x
200203	altri rifiuti non biodegradabili	x	x	x
200301	rifiuti urbani non differenziati	x		x
200302	rifiuti dei mercati (esclusi i rifiuti putrescibili e gli scarti organici inutilizzabili per il consumo)	x		x
200303	residui della pulizia stradale		x	x
200306	residui della pulizia delle fognature		x	x
200307	rifiuti ingombranti	x		x

Tabella 2:

Codici	Descrizione	Operazioni
		R13, R12 R3/R4/R5 (solo selezione e cernita)
020110	rifiuti metallici	x
030101	scarti di corteccia e sughero	x
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	x
030301	scarti di corteccia di legna	x
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	x
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	x
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	x
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310*	x
040108	cuoio conciato (scarti, cascami, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	x
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	x
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	x
070213	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	x
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	x
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	x
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	x
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	x
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	x
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	x
150101	imballaggi di carta e cartone	x
150102	imballaggi in plastica	x
150103	imballaggi in legno	x

Codici	Descrizione	Operazioni
		R13, R12 R3/R4/R5 (solo selezione e cernita)
150104	imballaggi metallici	x
150105	imballaggi in materiali compositi	x
150106	imballaggi in materiali misti	x
150107	imballaggi in vetro	x
150109	imballaggi in materia tessile	x
160103	pneumatici fuori uso	x
160116	serbatoi per gas liquido	x
160117	metalli ferrosi	x
160118	metalli non ferrosi	x
160119	plastica	x
160120	vetro	x
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106*	x
170201	legno	x
170202	vetro	x
170203	plastica	x
170401	rame, bronzo, ottone	x
200307	rifiuti ingombranti	solo R13-R12

Tabella 3:

Codici	Descrizione: Rifiuti ammessi per la sola messa in riserva	Operazioni
		R13
030305	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	x
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	x
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi si separazione meccanica	x
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	x
040108	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x
040209	rifiuti da materiali compositi	x
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	x
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	x
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	x
100202	scorie non trattate	x
100210	scaglie di laminazione	x
100809	altre scorie	x
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	x
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	x
150107	imballaggi in vetro	x
150109	imballaggi in materia tessile	x
160103	pneumatici fuori uso	x
160120	vetro	x
160122	componenti non specificati altrimenti	x
160106	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi, ne altre sostanze pericolose altri (intesi come parti di carcasse di autoveicoli già bonificate e già sottoposte alla messa in sicurezza in impianti autorizzati ai sensi dell'art.	x

Codici	Descrizione: Rifiuti ammessi per la sola messa in riserva	Operazioni
		R13
	46 del D.lgs. n° 22/97)	
160116	serbatoi per gas liquido	x
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	x
170202	vetro	x
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	x
191205	vetro	x
191208	prodotti tessili	x
191210	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	x
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	x
200102	vetro	x
200110	abbigliamento	x
200111	prodotti tessili	x
200303	residui della pulizia delle strade	x

Tabella 4:

Codici	Descrizione: Rifiuti ammessi nella Stazione di Travaso	Operazioni	
		R13	D15
020102	scarti di tessuti animali	x	x
020103	scarti di tessuti vegetali	x	
020107	rifiuti della silvicoltura	x	
020202	scarti di tessuti animali	x	x
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	x	
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	x	
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	x	
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	x	
030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	x	
200101	carta e cartone	x	
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	x	
200125	oli e grassi commestibili	x	
200201	rifiuti biodegradabili	x	x
200302	rifiuti dei mercati (esclusi i rifiuti putrescibili e gli scarti organici inutilizzabili per il consumo)	x	
200306	rifiuti della pulizia delle fognature		x
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata		x
190502	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata		x
190503	compost fuori specifica		x

p_vr.p_vr.REGISTRO UFFICIALE.U.0035635.14-04-2015.h.12:07

PROVINCIA DI VERONA
Settore Ambiente
Servizio gestione rifiuti - Unità Operativa Rifiuti Speciali

Spett.le Eredi Santarosa snc
viale dell'Industria – 37038 Soave (VR)
consegnato a mano

Alla Regione Veneto
Direzione regionale tutela ambiente

Al Sindaco del Comune di
37038 – Soave (VR)

Al Responsabile del Dipartimento Provinciale
A.R.P.A.V. di Verona

All'A.S.L. n. 20
Dipartimento di Prevenzione

Ad Acque Veronesi s.c. a r.l.
Ufficio Produttivi
Lungadige Galtarossa, 8 - Verona (VR)

Al Corpo di Polizia Provinciale
Sede

oggetto: trasmissione provvedimento n. 1313/15 del 14/04/2015

Si allega alla presente il provvedimento n. 1313/15 emesso in data 14/04/2015 di "Rettifica della Tabella 2 (Codici e Operazioni) allegata all'autorizzazione all'esercizio n. 861/15 rilasciata in data 11 marzo 2015 alla società Eredi Santarosa Bruno s.n.c., con sede legale e operativa in Viale dell'Industria n. 11 nel Comune di Soave (VR)."

Distinti saluti

il tecnico incaricato
ing. Paola Pascale

PROVINCIA DI VERONA Settore Ambiente

Ufficio responsabile del procedimento

indirizzo	Via delle Franceschine 10 – 37122 Verona	rif. protocollo n.	
Resp. Servizio	dott. Luigi Sansoni		
Resp. Proc.	ing. Paola Pascale	codice fiscale	00654810233
telefono e fax	045.9288889 – 045.9288876	partita IVA	00654810233
e-mail	paola.pascale@provincia.vr.it		
web	www. provincia.vr.it	allegati n.	
PEC	ambiente.provincia.vr@pecveneto.it	file	trasmissione rettifica_eredi santarosa.odt

PROVINCIA DI VERONA
Settore Ambiente
Servizio gestione rifiuti

Oggetto Rettifica della Tabella 2 (Codici e Operazioni) allegata all'autorizzazione all'esercizio n. 861/15 rilasciata in data 11 marzo 2015 alla società Eredi Santarosa Bruno s.n.c., con sede legale e operativa in Viale dell'Industria n. 11 nel Comune di Soave (VR).

determinazione n. 1313/15 del 14 APR. 2015

Decisione

Il dirigente[1] del settore ambiente della Provincia di Verona rettifica il proprio atto n. 861/15 del 11 marzo 2015, emesso nei confronti della Eredi Santarosa Bruno s.n.c. con sede legale e operativa in Viale dell'Industria n. 11 nel Comune di Soave (VR), limitatamente all'elenco rifiuti di cui alla Tabella 2 (Codici e Operazioni) allegata al suddetto provvedimento.

Fatto

La società Eredi Santarosa Bruno s.n.c. è stata autorizzata, con determinazione n. 861/15 del 11 marzo 2015 emessa[2] dal dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona, al prosieguo dell'esercizio dell'impianto di deposito preliminare, messa in riserva, selezione e cernita meccanizzata di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e rifiuti destinati al recupero con stazione di travaso rifiuti, destinati alla produzione di compost presso la sede operativa sita in Viale dell'Industria nel Comune di Soave (VR).

Motivazione

La decisione si fonda sull'istruttoria dell'ufficio competente fatta a seguito di segnalazione[3] pervenuta dalla stessa società: per un mero errore di trascrizione, la Tabella 2 è risultata priva di alcuni codici.

Obblighi da rispettare

Per effetto della presente rettifica, che sostituisce la Tabella 2 allegata al provvedimento 861/15, la società Eredi Santarosa Bruno s.n.c è autorizzata a conferire presso l'impianto di Viale dell'Industria n. 11 nel Comune di Soave (VR) i rifiuti non pericolosi, speciali e urbani, riportati nella seguente Tabella 2 :

---

[1] l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del Settore Ambiente dell'anno 2015, obiettivo 1, attività 3, svolgimento principali funzioni e compiti del servizio gestione rifiuti;

[2] Modifica del provvedimento dirigenziale n. 4319/14 del 30 ottobre 2014;

[3] Nota acquisita in data 10/04/2015 con protocollo n. 34537;

Codici	Descrizione	Operazioni
		R13, R12 R3/R4/R5 (solo selezione e cernita)
020110	rifiuti metallici	x
030101	scarti di corteccia e sughero	x
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	x
030301	scarti di corteccia di legna	x
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	x
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	x
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	x
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310*	x
040108	cuoio conciato (scarti, cascami, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	x
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	x
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	x
070213	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	x
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	x
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	x
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	x
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	x
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	x
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	x
150101	imballaggi di carta e cartone	x
150102	imballaggi in plastica	x
150103	imballaggi in legno	x
150104	imballaggi metallici	x
150105	imballaggi in materiali compositi	x
150106	imballaggi in materiali misti	x
150107	imballaggi in vetro	x
150109	imballaggi in materia tessile	x
160103	pneumatici fuori uso	x
160116	serbatoi per gas liquido	x
160117	metalli ferrosi	x
160118	metalli non ferrosi	x
160119	plastica	x
160120	vetro	x
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106*	x
170201	legno	x
170202	vetro	x
170203	plastica	x
170401	rame, bronzo, ottone	x
170402	Alluminio	x
170403	Piombo	x
170404	Zinco	x
170405	ferro e acciaio	x
170406	Stagno	x

Codici	Descrizione	Operazioni
		R13, R12 R3/R4/R5 (solo selezione e cernita)
170407	metalli misti	x
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*	x
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*	x
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	x
191201	carta e cartone	x
191203	metalli non ferrosi	x
191204	plastica e gomma	x
191205	vetro	x
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*	x
191208	prodotti tessili	x
191210	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato dai rifiuti)	x
200101	carta e cartone	x
200102	vetro	x
200110	abbigliamento	x
200111	prodotti tessili	x
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*	x
200139	plastica	x
200140	metallo	x
200303	residui della pulizia stradale	x
200307	rifiuti ingombranti	solo R13-R12

Avvertenze

Il presente atto di rettifica costituisce modifica e integrazione del provvedimento rilasciato in data 11 marzo 2015 con n. 861/15 limitatamente ai codici rifiuti riportati nella Tabella 2.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Società interessata e comunicato, per i controlli successivi, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V.; inoltre, viene trasmesso per quanto di competenza, ad Acque Veronesi S.C.a R.L., al Corpo di Polizia Provinciale, al Comune di Soave (VR), al S.I.S.P. dell'A.S.L. n. 20 di Verona, alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, nonché pubblicato sul sito web della Provincia

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo[4], in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica[5].

Il dirigente del settore ambiente
Ing. Carlo Poli

[4] Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

[5] Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.